



Ministero dell'Istruzione



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" di Rosate

Viale delle Rimembranze 34/36, 20088, Rosate (MI). Tel. 02-9084 8867

e-mail: miic87600l@istruzione.it ; miic87600l@pec.istruzione.it;

C.F 82003610159; Cod. Fatturazione UFNAKB; Cod.IPA: istsc_miic87600l; IBAN:IT80Z0103033670000001420074

ai genitori

ai docenti della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2025-2026 scuola secondaria di primo grado. Derghe al limite massimo ore di assenza.

Si trasmette all'attenzione dei genitori, del personale docente e di segreteria il contenuto della delibera n. 5 assunta dal Collegio Docenti in data 30 giugno 2025 (prot.n. 3118 del 11/07/2025) Calendario scolastico infanzia ,primaria e secondaria I grado a.s.2025-26 utile a definire la validità del'anno scolastico.

L'introduzione dell'art. 12 della Legge 159/23, che modifica la vigilanza sull'obbligo di istruzione, ha comportato che la validazione dell'anno scolastico trovi applicazione per tutti gli alunni della scuola del I ciclo: secondaria e primaria. -L'Art. 12 della Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023 "**Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**" sostituisce l'art.114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e che riporta ai comma 4-5 "

4. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Istituto comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" di Rosate (MI)

Viale delle Rimembranze 34/36, 20088

Tel. 02/90848867 C.M MIIC87600L mali: miic87600l@istruzione.it ; miic87600l@pec.istruzione.it – sito web www.istitutocomprensivosate.edu.it

Dirigente scolastico dott.ssa Leonida Adduci – leonildaadduci@istitutocomprensivosate.edu.it Cod. IPA: istsc_miic87600l

Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4." Sulla base del calendario scolastico si definisce il monte ore personalizzato che deve essere obbligatoriamente conseguito dagli alunni frequentanti la nostra istituzione in relazione al corso frequentato per l'ammissione alla classe successiva nei settori della secondaria o agli Esami di Stato per l'a. s. 25- 26. La normativa vigente richiede per ciascun alunno frequentante il settore della scuola secondaria la frequenza di almeno i ¾ dell'orario di lezioni personalizzato calcolati su 33 settimane di erogazione del servizio scolastico.

Tempo scuola (30 ore) Il monte ore annuale è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 248.

Tempo scuola (36 ore) Il monte ore annuale è di 1188 ore (36 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 297. Di seguito la tabella riportata sulla lettera per la validità dell'anno scolastico del nostro istituto.

CLASSI	ORE SETTIMANALI	NUMERO SETTIMANE ANNUE	MONTE ORE ANNUALE	N .ORE MINIMO PRESENZE	N.ORE MASSIMO DI ASSENZE
TEMPO NORMALE	30	33	990	742	248
TEMPO PROLUNGATO	36	33	1188	891	297
TEMPO NORMALE NO IRC/NO AR	29	33	957	718	239
TEMPO PROLUNGATO NO IRC/NO AR	35	33	1155	866	289

Alla data del il totale delle ore di assenza è pari a h.

Data

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;
- l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente come conseguenza di una sanzione disciplinare ai sensi del DPR 134/2025 (fino a 2 giorni o da 3 a 15 giorni non interrompono la frequenza) .

Si richiama particolarmente l'attenzione anche sui seguenti punti:

1. nel computo del monte ore di assenze effettuate durante il periodo scolastico vengono considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.
2. La normativa vigente definisce che in presenza di motivate deroghe per casi eccezionali e congruamente motivati si procede alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato "purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione." Art.11 del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53") richiamando però l'attenzione su quanto riportato al comma 2 e 3 dell'art.11 "2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di primo ciclo". In sede di Consigli di classe di scrutinio primo periodo e c.d.c intermedi (da marzo a maggio) del secondo periodo dell'anno in corso, si procede al monitoraggio delle assenze degli studenti della secondaria di I grado con invio di informativa scritta alle relative famiglie in situazione di frequenza non regolare e/o presenza di ritardi reiterati in ingresso, affinché sia loro possibile avere aggiornata la quantità oraria di assenze effettuate dallo studente. La comunicazione sarà trasmessa attraverso il registro elettronico allegando la lettera per la validità dell'anno scolastico protocollata nell'area documenti per alunno. L'ultimo avviso sarà inviato entro il 15 Aprile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Leonilda Adduci

Firma autografa omessa ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e per gli usi ad esso connessi